



OGGETTO: Bilancio delle società di capitali degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024.

Sono attualmente previste tre differenti forme di bilancio, collegate alle dimensioni delle imprese: in particolare, le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e Coop) si distinguono in **micro-imprese, piccole e medie imprese, grandi imprese**, se nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano **due dei seguenti tre limiti**¹. Tali limiti sono stati innalzati con la pubblicazione del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che recepisce la Direttiva UE 2464/2022 (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive):

Definizione	Totale Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	N. Dipendenti	Tipologia di bilancio adottabile
Micro-imprese	(fino a) 220.000 euro	(fino a) 440.000 euro	(fino a) 5	Bilancio per Micro impresa: Stato Patrimoniale e Conto Economico
Piccole e medie imprese	(fino a) 5.500.000 euro	(fino a) 11.000.000 euro	(fino a) 50	Bilancio abbreviato: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
Grandi imprese	(oltre) 5.500.000 euro	(oltre) 11.000.000 euro	(oltre) 50	Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione

Le società con strumenti negoziati sul mercato regolamentato non possono predisporre il bilancio in forma abbreviata né il bilancio per le micro-imprese.

¹ Questi limiti non devono essere confusi con i limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale introdotti intervenendo sull'art. 2477 cc.

Adempimenti e termini per la predisposizione e l'approvazione del bilancio

Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo (Consiglio d'amministrazione o Amministratore unico) deve predisporre il **progetto di bilancio** da sottoporre all'esame degli organi di controllo (se nominati) ed all'approvazione dei soci.

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso sia consegnato dagli amministratori al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti **almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo**.

Il fascicolo completo di bilancio deve poi restare **depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea**, e finché sia approvato, in modo che i soci possano prenderne visione. Il fascicolo si compone di:

- bilancio della società (come da tabella precedente);
- copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate (eventuale);
- un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate (eventuale);
- relazioni degli amministratori (non prevista per bilanci micro e abbreviati);
- relazione dei sindaci (eventuale);
- relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (eventuale).

L'art. 2364 del c.c. (richiamato anche dall'art. 2478-bis per quanto compete alla S.r.l.) prevede che *"L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a **centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (n.d.r. Relazione sulla Gestione) le ragioni della dilazione"*.

In caso di ricorso al maggior termine "occasionale", gli amministratori sono tenuti ad indicare la specifica motivazione del rinvio. La mancata motivazione del rinvio della convocazione non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla responsabilità degli amministratori. Si ritiene pertanto opportuno in questi casi che gli amministratori procedano alla redazione di un verbale di differimento entro il termine in cui il progetto di bilancio dovrebbe essere comunicato al Collegio sindacale ed all'incaricato della revisione legale.

ATTENZIONE: Con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione.

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha riproposto la norma che permette le **assemblee “da remoto”** fino al 31 dicembre 2025.

In particolare è consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie; viene stabilito, inoltre, che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (S.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie** possano prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con esclusivo riferimento alle S.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti.

Si precisa che l'approvazione del bilancio è una deliberazione che ai sensi dell'art. 2479 comma 3, c.c., se l'atto costitutivo lo prevede, può essere adottata **mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto**. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tutto ciò premesso i termini legati all'approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024 sono:

- **entro il 31 marzo 2025**, nelle società sottoposte al controllo da parte del Collegio sindacale e/o del revisore, dovrà riunirsi l'organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di bilancio da consegnare agli organi di controllo; laddove gli organi di controllo non siano nominati l'organo amministrativo potrà provvedere entro il 15 aprile.

- **entro il 15 aprile 2025** tutta la documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Decorso 15 giorni dal deposito² ed **entro il 30 aprile 2025** (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), si deve riunire l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, può rinunciare ai suddetti termini e deliberare quindi anche prima del decorso dei 15 giorni dal deposito.

Le riunioni dell'organo amministrativo e le assemblee dei soci dovranno essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo statuto sociale. In ogni caso, il Codice Civile prevede che *"la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento"*.

ATTENZIONE: Dal 2023 è pienamente in vigore il nuovo testo dell'art. 2477 c.c., come modificato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

I bilanci di riferimento da considerare sono quelli relativi agli esercizi 2023 e 2024.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono quindi provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2024.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

² È possibile la rinuncia al termine da parte dell'unanimità dei soci.